REGOLAMENTO DEGLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI PUBBLICI

TITOLO I

ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PUBBLICI

ART. 1

(albo speciale)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena in applicazione dell'art. 15 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Ordinamento della professione forense, d'ora innanzi Legge Professionale), tiene l'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici e ne cura l'aggiornamento.

ART. 2

(avvocati iscritti)

Ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono iscritti nell'Elenco Speciale gli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici.

ART. 3

(enti pubblici di appartenenza)

Ai fini del presente Regolamento si intendono, per Enti Pubblici, gli Enti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare e ferma l'indicazione delle amministrazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 si intendono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici non Economici, gli Enti Pubblici territoriali, le Autorità Amministrative indipendenti e gli Organismi di diritto pubblico, salva ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.

In ogni caso, ai fini dell'identificazione della natura giuridica dell'Ente Pubblico, anche "trasformato", sono valutate le finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto giuridico richiedente (indipendentemente dalla modalità di finanziamento) e dalle caratteristiche del servizio da questo erogato, aderendo ad una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico in linea con l'orientamento comunitario.

Non possono essere iscritti all'Elenco Speciale i dipendenti di enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato quando venga meno la prevalente partecipazione al capitale sociale degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 23 della Legge Professionale.

In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l'iscrizione, a condizione che l'Ente rispetti le previsioni del presente Regolamento.

Non possono, inoltre, essere iscritti all'Elenco Speciale gli "Avvocati Stabiliti" di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d) e segg. Del D. Lgs n. 96/2001.

ART. 4

(costituzione dell'ufficio legale)

Fermi restando gli Uffici Legali già riconosciuti, ai fini della costituzione di un nuovo Ufficio Legale, il legale rappresentante dell'Ente presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:

- a) L'avvenuta costituzione, con provvedimento formale, di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale di Siena;
- b) L'attribuzione all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente;
- c) L'organizzazione dell'Ufficio come unità organica pienamente autonoma ed indipendente, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo;
- d) L'impegno a garantire ai legali dipendenti autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa ed un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati alla funzione professionale svolta;
- e) L'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Siena;
- f) l'impegno a rispettare la Legge Professionale e il presente Regolamento e a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio Legale o singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'ufficio.

ART.5

(domanda di iscrizione all'albo speciale)

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'interessato presenta domanda dalla quale deve risultare:

- a) La dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante l'esistenza di un Ufficio Legale costituito secondo i principi della legge Professionale e del presente Regolamento (art. 7), nonché l'impegno a rispettarne le disposizioni, anche in riferimento alla piena autonomia e indipendenza dell'Ufficio (art. 9);
- b) La stabile costituzione dell'Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente;
- c) Il provvedimento dell'Ente da cui risulti la destinazione stabile del professionista all'Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale di Siena;
- d) Che l'attività alla quale il professionista è addetto consista nella assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di funzioni di carattere amministrativo e, comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

ART. 6

(verifica dei requisiti)

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la domanda di iscrizione nell'Elenco Speciale, verifica la sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 23 della Legge professionale, relativamente sia alla regolare ed adeguata costituzione dell'Ufficio Legale che alla destinazione alle funzioni proprie dell'avvocato e, in caso affermativo, procede all'iscrizione.

Qualora lo ritenga necessario, acquisisce ulteriore documentazione sentito, eventualmente, il richiedente.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI LEGALI

ART. 7

(struttura degli uffici legali)

Gli Uffici Legali, comunque denominati ai fini del presente Regolamento, costituiscono un'unità organica autonoma ed indipendente e sono istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 23, secondo comma della Legge Professionale, la responsabilità degli Uffici Legali è affidata a un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale, incardinato presso il medesimo Ufficio Legale fin da prima del conferimento dell'incarico, con funzioni di coordinamento in posizione di *Primus Inter Pares* rispetto ai colleghi avvocati. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei dirigenti e dei funzionari dell'apparato amministrativo dell'Ente non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale.

Gli Uffici legali devono essere dotati di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

ART.8

(pratica legale)

Presso gli Uffici Legali degli Enti Pubblici può essere svolto il tirocinio previsto dal Titolo IV – Capo I della Legge Professionale, secondo quanto disciplinato dall'art.41 della medesima Legge.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI AVVOCATI PUBBLICI

ART.9

(autonomia ed indipendenza)

Gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale esercitano la loro attività con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente, dell'espletamento del mandato professionale.

Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative dell'Ente di appartenenza per l'acquisizione delle notizie, degli atti e di ogni elemento utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Qualora le notizie, i documenti e gli elementi necessari, seppur richiesti, non pervengano tempestivamente dai competenti uffici amministrativi, gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale non rispondono professionalmente né disciplinarmente per eventuali omissioni nell'espletamento del proprio mandato. In tal caso non possono essere ritenuti responsabili di eventuali pregiudizi arrecati all'Ente né dell'eventuale danno erariale.

ART.10

(inserimento nel ruolo)

Gli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'Elenco Speciale sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi, in conformità con l'Ordinamento dell'Ente di appartenenza e al Contratto Collettivo di lavoro di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati al ruolo ed alla funzione professionale svolta. L'avvocato iscritto nell'elenco speciale ha diritto a percepire i compensi professionali secondo le disposizioni vigenti.

Il Regolamento adottato dall'Ente, individua, altresì, i criteri per l'equa assegnazione degli incarichi agli avvocati.

L'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale non può essere applicato ad altra unità organizzativa se non con il suo assenso e con provvedimento motivato da cui risulti l'inevitabilità del trasferimento.

ART.11

(obblighi deontologici)

L'avvocato iscritto all'Elenco Speciale è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Forense.

La sua attività si ispira, in particolare, ai principi autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché ai doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza e colleganza, nonché all'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale secondo quanto disposto dall'art. 11 Legge Professionale e dall'art.13 del Codice Deontologico.

I Responsabili degli Uffici Legali esercitano la propria funzione di coordinamento nel rispetto personale e professionale dei colleghi appartenenti all'Ufficio del quale non hanno la responsabilità, assicurando loro la piena autonomia nella trattazione degli affari assegnati.

Gli Enti promuovono e favoriscono l'aggiornamento professionale dei propri avvocati dipendenti.

ART.12

(valutazione operato)

La valutazione degli avvocati pubblici deve essere distinta e separata rispetto a quelli degli altri dipendenti ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dall'avvocato che non può essere riferita a risultati od obiettivi predeterminati.

ART.13

(potere disciplinare)

Gli avvocati iscritti all'Elenco Speciale sono soggetti al potere disciplinare dei Consigli Distrettuali di Disciplina.

TITOLO IV

POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

ART.14

(revisione albo)

Il Consiglio dell'Ordine verifica periodicamente la permanenza dei presupposti per l'iscrizione dell'avvocato pubblico nell'Elenco Speciale (art. 5) ed il rispetto della normativa vigente.

ART.15

(permanenza nell'albo)

L'avvocato responsabile dell'Ufficio Legale deve comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica dell'organizzazione dell'Ufficio che possa determinare la sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

L'avvocato iscritto deve comunicare, ai sensi dell'art. 6 del Codice Deontologico forense, al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che possa determinare la sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione all'Elenco Speciale e, se la causa che determina l'incompatibilità è temporanea, può chiedere la sospensione dell'iscrizione ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge Professionale.

Qualora il Consiglio dell'Ordine ravvisi il venire meno dei requisiti necessari per l'iscrizione, provvede a convocare l'iscritto, il responsabile dell'Ufficio ed il legale rappresentante dell'ente, o un suo delegato, affinché la causa di incompatibilità venga eliminata. Qualora ciò non avvenga e salvo il caso del comma precedente, il Consiglio dell'Ordine provvede alla cancellazione dell'avvocato pubblico il quale potrà chiedere di essere nuovamente iscritto nell'Elenco Speciale nel momento in cui siano venute meno le cause ostative all'iscrizione.

In ogni caso, il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza in qualsiasi modo di violazioni della Legge Professionale, del presente Regolamento, dei principi di autonomia e di indipendenza ovvero di situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale, intima all'Ente interessato di conformare il proprio comportamento ai principi enunciati nella Legge Professionale, nel presente Regolamento e nella normativa vigente.

In ipotesi di inottemperanza, il Consiglio dell'Ordine segnala il comportamento censurato alle competenti autorità.

Approvato con delibera 14.02.2024